

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione

Piano di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter co. 3 legge 27 gennaio 2012 n. 3

Il sig. **Comissari Stefano**, , C.F. CMSSFN66M22A944X,
, assistito, rappresentato e difeso giusta mandato in
calce al presente atto dall'avvocato Antonio Ruccia (C.F.: RCCNTN77D30A662M) del Foro
di Bari, con studio in Valenzano (BA) alla via Bari n. 41, presso il quale viene eletto domicilio
**Il sottoscritto avv. Antonio Ruccia dichiara di voler ricevere i prescritti avvisi al seguente
n. di telefax 178 2213461 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
antonio.ruccia@pec.it.**

1 - Premesse:

- a) il sig. Comissari Stefano, trovandosi nelle condizioni previste dalla L. n. 3/2012 così come modificata dal d.l. n. 179/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 25/10/2019 ha presentato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (doc. 1);
- b) in data 31/01/2020 il Referente del predetto Organismo, dott. Adolfo Barbieri, ha nominato, quale professionista incaricato, per valutare l'ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento, il rag. Angelo Farneti (doc. 2), il quale ha accettato l'incarico;
- c) pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, co. I della L. 3/2012, il sottoscritto procuratore ha predisposto la presente proposta per un piano di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

2 - Requisiti di ammissibilità

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 co. II, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè che l'odierno ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica, “consumatore”. Infatti, nonostante la presenza di fideiussioni ad attività di impresa (come meglio indicato nel paragrafo successivo), attese le circostanze dell'estraneità della veste di professionista dell'odierno ricorrente e della assoluta



estraneità all'attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, si deve ritenere che il sig. Comissari rivesta la qualità di consumatore, e conseguentemente sia il Foro del Consumatore ad essere applicabile. La Corte di Cassazione, con la pronuncia Sez. VI, 16/01/2020, n. 742, è arrivata finalmente allora a considerare consumatore persino il fideiussore-persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale - o anche più attività professionali- abbia stipulato il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio), in linea con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con le sue nuove pronunce ha sancito che anche in questo caso il consumatore si troverebbe in una situazione di inferiorità e come tale dovrebbe essere tutelato. Corollario del tutto è quella poi che occorre ritenere competente il Tribunale del consumatore (cfr. anche Trib. Milano, sentenza n. 12047 del 29/11/2018);

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

3 – Cause di indebitamento



4 – Situazione debitoria

Come sarà di facile evidenza verificare, la rilevanza delle fideiussioni accennate sopra rispetto alla quantità della debitoria più strettamente personale è molto più che notevole: stiamo parlando di quasi la totalità della debitoria.

Sussistono infatti al momento le seguenti posizioni debitorie:

A) MB Credit Solution spa (*cessionario di Unicredit*)

Debito di € 15.596,49 al 18/11/16-

B) *BCC GESTIONE CREDITI*

Debito su D.I. n. 6396/2018- Trib. Bologna



la somma di € 21.806,52

C) *UNICREDIT*

Debito su D.I. n. 7935/13, emesso dal Tribunale Bologna (doc. 7) per € 147.349,12

D) *Marathon SPV (cessionaria Cariparma/Credit Agricole)*

Debito di € 42.801,92 (all. 22).

E) *Siena NPL*

Hanno dichiarato (all. 21) di essere creditori per € 65.334,29

All'attualità, risulta un'esposizione debitoria pari a € 292.888,34, salvo errori od omissioni.

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto.

Creditore	Importi
MB Credit Solution (chirografario)	€ 15.596,49
Unicredit (chirografario)	€ 147.349,12
BCC Gestione Crediti (chirografario)	€ 21.806,52
Marathon SPV (chirografario)	€ 42.801,92
Siena NPL (chirografario)	€ 65.334,29
Totale debiti	€ 292.888,34
Totale con cause di prelazione	€ 0,00
Totale chirografo	€ 292.888,34

Non è in corso alcun piano di rientro e/o rateizzazioni riguardo mutui, finanziamenti, ecc.

Non risultano ulteriori posizioni debitorie, interrogati come soggetti il Comune di Bologna (doc. 8), l'Agenzia delle Entrate (doc. 9), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (doc. 10), e il Crif (doc. 19).

5 – Situazione familiare, economica e patrimoniale





6 – Proposta di piano di liquidazione

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati mediante un piano di liquidazione di beni futuri (esiste una unica classe di debitori chirografi, non essendoci creditori con privilegio) mediante il pagamento di circa il 4% del credito in chirografo.

Come noto, è ammissibile l'apertura di una procedura di liquidazione dei beni del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. della L. 3/2012 anche allorquando nel patrimonio non sussistono beni immobili o beni mobili registrati, sussistendo l'utilità della procedura in relazione ai redditi futuri ed ai crediti, per la cui gestione si giustifica l'attività del liquidatore (cfr. Trib. Matera, sent. 1021/2019 del 24/07/2019 e Trib. Bologna accogl. del 04/08/2020 R.G. 2688/2020).

La rata è stata calcolata deducendo dallo stipendio medio netto mensile quanto è necessario al debitore istante per il suo sostentamento

Essa corrisponde, peraltro, al quinto dello stipendio netto medio mensile percepito
, parametro indicato per queste procedure dalla giurisprudenza, cui eventualmente potrà andarsi a sommare altri emolumenti reddituali laddove indicati dal Giudicante, che il Liquidatore nominato provvederà a distribuire ulteriormente tra i creditori.



Creditore	Tipo	importo del debito	importo da pagare	% di soddisfazione
Compenso OCC piano	prededuzione	1.844,76	1.844,76	100
Spese di liquidazione	prededuzione	2.233,75	2.233,75	100
Unicredit	chirografo	147.349,12	5.796,33	3,93374
BCC Gest. Crediti	chirografo	21.806,52	857,82	3,93374
MBCredit Solution	chirografo	15.596,49	613,54	3,93374
Marathon SPV Srl	chirografo	42.801,92	1.683,72	3,93374
Siena NPL	chirografo	65.334,29	2.570,08	3,93374
Totali		296.966,85	15.600,00	

Alla situazione debitoria complessiva evidenziata al punto 4 sono state sommate le spese prededucibili come calcolate dall'OCC di Bologna ed allegate dal gestore della crisi alla sua relazione. Spetta comunque al Tribunale di Bologna determinare le somme a questi titoli definitivamente spettanti.

Il debito di € 292.888,34 nei confronti di tutti i creditori in chirografo sarà pagato nella misura del 4% circa (salvo errori od omissioni), in virtù del principio della par condicio creditorum.

Garanzie

A garanzia del suddetto piano, il sig. Commissari Stefano ribadisce di essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, e di voler metter a disposizione la parte dello stipendio come in questo piano individuata al fine di soddisfare i propri creditori.

Piano rateale

Il piano proposto prevede la rateizzazione della somma di **€ 15.600,00** con rate per una durata complessiva di 48 mensilità (4 anni), con ogni rata costante del valore di **€ 325,00** (pari a circa un quinto dello stipendio), cui eventualmente aggiungere la quota di TFR per legge destinata alla procedura (dalla data di deposito del ricorso all'estinzione della procedura).

Il primo anno l'impegno mensile vedrà il soddisfacimento del compenso dovuto all'OCC per la relazione al piano di liquidazione. Dal secondo anno in poi, l'impegno mensile andrà a soddisfare le spese di liquidazione prededucibili ed i i chirografi.

In definitiva, le rate saranno così composte e saranno versate entro la fine di ogni mese:

n. rate	Spese in prededuzione OCC	Spese in prededuzione liquidazione	Importo per i creditori chirografari
1-12	€ 149,18	-	€ 171,27



13-48	€ 0,00	€ 62,05	€ 262,95
-------	--------	---------	----------

Il liquidatore provvederà a dividere e ad attribuire ad ogni creditore proporzionalmente al credito la parte di competenza, dedotte le spese della liquidazione.

7 – Conclusioni

Il sig. Commissari Stefano, ut supra rappresentato e difeso, consapevole della grave situazione in cui si è venuto a trovare (di cui è emersa tutta la propria incolpevolezza), ritiene che detta proposta sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori, sebbene solo parzialmente, avendo contemporaneamente, e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire a se stesso senza veder compresse oltre modo le proprie possibilità di vita, azzerando così i propri debiti e rientrando a pieno nel circuito produttivo della nostra Società (cosiddetto “fresh start”), soprattutto in questo momento in cui, passata l'emergenza Covid-19, tutto il tessuto sociale sarà chiamato a cercare di riprendere il più possibile il proprio posto come membri produttivi (ed il sig. Commissari, come visto ha recentemente iniziato una nuova attività lavorativa proprio in virtù di questo).

La predetta proposta appare così la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e garantito, soluzione sicuramente più equa di un pignoramento dello stipendio, soluzione questa inseguita dal creditore BCC Gestione Crediti che ha coinvolto l'odierno istante nella procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Bologna recante R.G.E. 2609/2019 (procedura ad oggi estinta), che di fatto andrebbe ad escludere gli altri creditori dalla possibilità di un recupero anche parziale della somma in tempi brevi.

Pertanto, il sig. Commissari Stefano, ut supra rappresentato e difeso.

CHIEDE

che l'On. Tribunale adito: 1) accolga la proposta di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012; 2) valuti se l'assegnazione avvenuta a seguito della procedura esecutiva Tribunale di Bologna R.G.E. 2609/2019 debba essere assorbita nella presente procedura.

Si allegano i seguenti documenti già richiamati nel testo:



Salvezze tutte.

Con osservanza.

Bari/Bologna (BA), 18/01/2021

Avv. Antonio Ruccia

